

Relazione illustrativa

Prima di illustrare le disposizioni recate dal DPCM in base al quale vengono attribuite ai comuni delle regioni a statuto ordinario nonché ai comuni della regione siciliana e della regione Sardegna le somme a titolo di FSC, vale la pena di premettere che l'*iter* di approvazione del decreto si è arricchito di una nuova fase introdotta dall'art. 57-*quinquies*, comma 2, del D. L. n. 124 del 2019. Tale disposizione ha modificato il comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 prevedendo che l'adozione del DPCM debba essere effettuata, non solo più previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (CSC) ma anche previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS). La previsione del parere nell'ambito dell'approvazione del DPCM del FSC suggella il coordinamento con uno dei pilastri su cui si poggia la distribuzione delle risorse della dotazione del FSC (comma 448 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016), vale a dire quello perequativo, il quale è destinato progressivamente a diventare l'unico criterio di attribuzione delle somme in questione, soppiantando quello basato sulle risorse storiche.

Nell'ottica quindi del nuovo percorso normativo, in data 11 dicembre 2019 in sede di CSC è stato sancito l'Accordo, mentre in data 9 gennaio 2020 la CTFS ha espresso il proprio parere tecnico.

Passando invece all'esame delle singole disposizioni di cui si compone il DPCM, occorre precisare che l'**art. 1** illustra la composizione del FSC per l'anno 2020, stabilendo, tra l'altro che lo stesso è alimentato da una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati.

Il successivo comma 2 dispone che, per l'anno 2020, a valere sulla quota dell'IMU di spettanza dei comuni di cui al comma 1, lettera a), è prededotto il contributo destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 449, lett. b) della legge n. 232 del 2016.

L'**art. 2** determina la dotazione del FSC 2020 derivante dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari dei comuni di cui all'art. 8, comma 4, del D.P.C.M.

L'**art. 3** riguarda la ripartizione della quota del FSC 2020 limitatamente ai comuni delle regioni a statuto ordinario per i quali si applicano le disposizioni relative al riparto delle risorse del FSC stesso non solo su base storica ma anche su quella perequativa.

A questo proposito il comma 1 individua il valore di riferimento per ciascun comune e il comma 2, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, stabilisce che il 50 per cento della quota del FSC 2020 è accantonato per essere redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacità



fiscali, considerate nella misura del 55 per cento di cui al D.M. 30 ottobre 2018 e i fabbisogni *standard* approvati dalla CTFS nella seduta del 24 luglio 2019 e assoggettati alla metodologia di neutralizzazione della componente "raccolta e smaltimento rifiuti" approvata nella seduta della medesima Commissione del 15 ottobre 2019.

Al risultato che si ottiene viene applicato il correttivo di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 in base al quale, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c), del comma 449, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per cento o inferiore a - 4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. L'importo risultante dal meccanismo individuato nei commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.P.C.M. è ulteriormente rettificato in virtù dell'applicazione del correttivo di cui al comma 449, lett. d-bis), della legge n. 232 del 2016.

Il comma 6 dello stesso articolo prevede che per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2020, i dati in questione si intendono riferiti ai comuni preesistenti.

Per quanto riguarda invece i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, non essendo ancora a disposizione di questi enti territoriali i fabbisogni standard, l'**art. 4** del D.P.C.M. dispone che il riparto delle risorse del FSC 2020 viene effettuato esclusivamente sulla base del valore delle risorse storiche e rinvia all'allegato 2 l'individuazione del valore risultante dalle relative operazioni di calcolo.

Passando all'esame dell'**art. 5** del D.P.C.M. viene in primo luogo ripartita la quota del FSC 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), pari a 3.753.279.000 euro secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonne 1, 2, 3 e 4. Detta quota concerne il gettito effettivo dell'IMU e della TASI, relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 208 del 2015, che tra l'altro, si ricorda, riguardano l'esenzione degli immobili adibiti ad abitazione principale, i terreni agricoli e i comodati. Rispetto all'anno 2019 l'importo in questione è ridotto di 14,171 milioni di euro per effetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 850 della legge n. 160 del 2019.

Lo stesso art. 5 attribuisce la quota del FSC 2020 in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonna 5. In concreto, si tratta dei comuni per i quali il riparto dell'importo appena descritto non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

L'**art. 6** dispone la quota del Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2020 al comune di Mappano. Nella norma si prevede che tale quota è calcolata rideterminando la quota del Fondo spettante in base agli articoli 3 e 5 ai comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini, comuni dai quali sono



stati scorporati i territori che attualmente formano il comune di Mappano. La rideterminazione è effettuata ripartendo tra il comune di Mappano e i singoli comuni interessati la quota di Fondo per il 90 per cento sulla base dei dati della popolazione residente e per il 10 per cento in base all'estensione territoriale.

L'**art. 7** del D.P.C.M. costituisce un accantonamento di euro 7.000.000 sul FSC 2020 che prioritariamente è destinato alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, il quale a decorrere dal 16 dicembre 2017 risulta distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Tale accantonamento si rende necessario dal momento che nei confronti del comune di Sappada, al pari di tutti i comuni ricadenti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, non trova applicazione il quadro normativo relativo al Fondo di solidarietà comunale.

L'importo risultante da tale operazione è destinato a eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del D.P.C.M.

Sulla base delle precedenti disposizioni, l'**art. 8** procede alla determinazione del FSC 2020 per i singoli comuni. Il risultato della somma algebrica prevista dal comma 1 può dar luogo:

- a un risultato positivo che determina per i singoli comuni l'importo spettante per l'anno 2020 a titolo di FSC, riportato nell'allegato 4, colonna 4;
- a un risultato negativo, determinando così per i singoli comuni un'ulteriore quota IMU dovuta per l'anno 2020 a titolo di alimentazione del FSC, il cui importo è riportato nell'allegato 4, colonna 5.

L'**art. 9**, conseguentemente, stabilisce che, per l'anno 2020, sugli importi a credito o a debito relativi a ciascun comune risultanti dall'applicazione dell'art. 8, sono applicate le detrazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 7, comma 31-*sexies*, del D.L. n. 78 del 2010.

L'**art. 10** concerne la tempistica delle erogazioni per l'anno 2020, ponendo a carico del Ministero dell'interno il pagamento delle spettanze in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365.

L'**art. 11** del D.P.C.M. riguarda, infine, le operazioni dell'Agenzia delle entrate che riceve dal Ministero dell'interno le comunicazioni degli importi dovuti dai singoli comuni affinché possa provvedere a trattenere le relative somme dall'IMU. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione è effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 e i relativi importi sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

